

TESTO UNIFICATO PP.LL. 45 (Legge regionale per l'incentivazione dell'allevamento apistico e per la tutela e la salvaguardia dell'Apis mellifera ligustica) – 61 (Disposizioni in materia di apicoltura)	
Art. 1 Finalità 1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce l'apicoltura come attività agricola di interesse regionale ai fini della conservazione dell'ambiente naturale e dello sviluppo sostenibile delle produzioni agricole in quanto concorrente a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità ambientale. 2. La Regione autonoma della Sardegna disciplina, tutela e valorizza l'apicoltura e promuove la salvaguardia delle specie apistiche, con particolare riferimento all'ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola). Art. 2 Definizioni 1. L'ape è considerata un "animale zootecnico" e in quanto tale si protegge il suo stato sanitario, si garantiscono le sue produzioni e, contestualmente, si tutelano i consumatori dei suoi prodotti. 2. La conduzione zootecnica delle api, denominata apicoltura, è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, anche se non correlata alla gestione del terreno. 3. Sono considerati prodotti agricoli: il miele d'api (da nettare e da melata), la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele, l'abbamele o sapa di miele, l'aceto di miele e tutti i prodotti della lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele.	

4. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) arnia: il contenitore ove le api organizzano il proprio nido;
- b) alveare: l'arnia contenente una famiglia d'api;
- c) apiario: un insieme unitario di alveari;
- d) postazione: il sito di un apiario;
- e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico con uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno ai fini d'incremento qualitativo e quantitativo non solo della produzione del miele ma anche delle produzioni agricole, con particolare riferimento alla frutticoltura ed alla produzione foraggiera, nonché per la fecondazione delle essenze selvatiche e per la salvaguardia della biodiversità.

5. L'uso della denominazione "apicoltura" è riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attività di cui al comma 2.

Art. 3

Apicoltore e imprenditore apistico

- 1. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.
- 2. È imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile.
- 3. È apicoltore professionista chiunque esercita l'attività di cui al comma 2 dell'articolo 2 a titolo principale.
- 4. L'apicoltore professionista è parificato, per diritti e doveri, all'imprenditore agricolo professionale.
- 5. La Regione favorisce la politica di aggregazione dei prodotti e dei produttori e promuove ed incentiva l'associazionismo tra i soggetti di cui ai precedenti commi, riconoscendo le seguenti forme associative:
 - a) organizzazione di produttori del settore apicoltura;
 - b) società cooperative a responsabilità limitata, società cooperative per azioni e consorzi apistici;

c) associazioni di produttori apistici.

Art. 4

Aiuti all'allevamento apistico

1. Per contribuire a conservare e tutelare la biodiversità, svolgere un'azione di biomonitoraggio ambientale e favorire uno sviluppo agricolo sostenibile, la Regione Sardegna incentiva la pratica dell'impollinazione a mezzo di api, l'allevamento apistico per la salvaguardia dell'ape italiana e la pratica del nomadismo, in quanto attività di produzione di beni pubblici ambientali.

2. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti, tramite concessioni rilasciate a titolo non oneroso.

3. L'Amministrazione regionale, previo apposito bando e nel rispetto della normativa comunitaria, è autorizzata a concedere aiuti a favore degli imprenditori apistici singoli o associati, residenti e operanti in Sardegna, per ogni alveare produttivo di api appartenenti al tipo genetico *Apis mellifera ligustica* Spinola regolarmente posseduto e denunciato.

4. Gli aiuti sono erogati secondo i vigenti orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale.

5. I criteri e le modalità di erogazione degli aiuti sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura.

Art. 5

Aiuti per investimenti aziendali

1. L'Amministrazione regionale, previo apposito bando e nel rispetto della normativa comunitaria, è autorizzata a concedere aiuti a favore degli imprenditori apistici singoli o associati, che utilizzino api appartenenti al tipo

genetico *Apis mellifera ligustica* Spinola, per l'acquisto di macchinari, mezzi di trasporto e attrezzature, nonché per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento di strutture idonee ad esercitare la propria attività.

2. Gli aiuti sono erogati nella forma di contributi in conto capitale, secondo quanto previsto per gli investimenti nelle aziende agricole dai vigenti orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale.

3. I criteri e le modalità di erogazione degli aiuti sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura.

Art. 6

Denuncia degli apiari e degli alveari e relative comunicazioni

1. Ai fini della profilassi e del controllo sanitario, nonché per la programmazione degli interventi a favore dell'apicoltura, è fatto obbligo a chiunque detenga alveari di farne denuncia, specificando collocazione e numero degli alveari, tipologia di attività, modalità di allevamento, classificazione degli apiari detenuti e specie e sottospecie allevata.

2. Tutti gli apicoltori sono obbligati ad effettuare le seguenti comunicazioni concernenti:

- a) l'aggiornamento annuale della consistenza degli apiari e della dislocazione degli apiari posseduti;
- b) le informazioni inerenti le movimentazioni, con particolare riferimento a qualsiasi compravendita di materiale vivo e agli spostamenti, anche temporanei, che determinano l'attivazione di un nuovo apiario o la cessazione delle attività di un determinato apiario;
- c) la temporanea interruzione dell'attività;
- d) la cessazione dell'attività di apicoltura;
- e) le eventuali, ulteriori comunicazioni previste dal decreto del Ministero della Salute dell'11 agosto 2014 (approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica)

nazionale, in attuazione dell'art. 5 del decreto 4 dicembre 2009 recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale") e successive modifiche ed integrazioni.

3. la denuncia e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate con le modalità e le tempistiche di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 e del decreto del Ministero della Salute dell'11 agosto 2014.

4. i trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 non beneficiano degli incentivi previsti per il settore sino all'avvenuto adempimento.

Art. 7

Disposizioni sanitarie

1. La vendita e l'acquisto di api vive sono consentiti solo per gli esemplari accompagnati da un certificato di sanità attestante la provenienza da allevamento sito in zona non infetta, rilasciato dalla ASL territorialmente competente per la zona di provenienza.

2. Le api provenienti da aree esterne alla Sardegna sono accompagnate dal certificato di sanità rilasciato dal competente organo pubblico e introdotte previa informazione alla ASL competente per territorio.

3. Gli acquirenti e chiunque importi a qualunque titolo famiglie di api o api regine provenienti dall'esterno del territorio della Sardegna denunciano preventivamente l'immissione alla ASL competente per territorio, specificando il comune di provenienza ed il comune di destinazione.

4. Gli apiari in evidente stato di abbandono sono soggetti ad ispezione da parte del personale dei servizi veterinari delle aziende ASL, che ne accertano la pericolosità quali possibili fonti di propagazione di patologie e ne dispongono l'eventuale distruzione.

Art. 8

Divieto dei trattamenti in fioritura

1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento alle colture arboree, erbacee e ornamentali con fitofarmaci che possano essere dannosi per le api in modo diretto o indiretto, dall'inizio della fioritura fino alla completa caduta dei petali o secrezioni extra floreali; in caso di presenza di essenze spontanee nei frutteti e nelle coltivazioni oggetto dei trattamenti, questi sono eseguiti previo sfalcio delle essenze spontanee in fioritura.
2. Ogni sospetto caso di avvelenamento è tempestivamente segnalato dagli apicoltori al dipartimento di prevenzione dell'azienda ASL o al Corpo forestale e di vigilanza ambientale che espleta le indagini e gli accertamenti necessari a individuare la causa e i responsabili dell'avvelenamento.

Art. 9

Organismi associativi tra apicoltori

1. La Regione, fatta salva la normativa vigente in materia di organizzazione di produttori, riconosce le associazioni degli apicoltori rappresentative degli apicoltori iscritti all'anagrafe apistica, promossa e regolamentata con decreto del Ministero del lavoro 4 dicembre 2009.
2. I criteri e le modalità di riconoscimento delle associazioni degli apicoltori sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, tenendo conto di parametri di assoluta rappresentatività nel territorio sardo, quali: numero minimo dei soci che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, numero degli alveari denunciati dai soci, miele prodotto, essere costituiti con atto pubblico, avere uno statuto aperto, avere la sede legale e operativa in Sardegna.
3. Le associazioni riconosciute sono accreditate presso l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ai sensi dell'articolo 6 del decreto

del Ministero delle politiche agricole e forestali del 23 gennaio 2006 (Attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura).

Art. 10

Formazione, aggiornamento professionale e assistenza tecnica

1. È demandata alla Regione Sardegna, attraverso le proprie Agenzie operanti in campo agricolo, lo svolgimento dell'attività di formazione e aggiornamento professionale degli apicoltori per la corretta e diligente conduzione degli allevamenti, anche su richiesta delle organizzazioni di produttori del settore apistico e delle associazioni di apicoltori riconosciute, tramite la Commissione apistica regionale.

2. La Regione Sardegna promuove lo svolgimento di attività promozionali delle produzioni degli alveari e le attività di comunicazione e marketing del miele e dei prodotti dell'alveare.

2. La Regione Sardegna, nell'ambito della formazione prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2012, assicura un'adeguata divulgazione per la tutela e la salvaguardia degli insetti pronubi e, nell'emanare i bollettini per la calendarizzazione dei trattamenti antiparassitari ed anticrittogamici secondo i principi di difesa integrata, suggerisce agli utilizzatori gli opportuni accorgimenti per la salvaguardia degli insetti pronubi.

Art. 11

Commissione apistica regionale

1. È istituita la Commissione apistica regionale, così composta:

- a) l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o un suo delegato, in qualità di presidente;
- b) un rappresentante apicoltore per ognuna delle

quattro associazioni professionali agricole più rappresentative;

c) un rappresentante designato dalle organizzazioni di produttori o associazioni di produttori apistici riconosciute;

d) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;

e) un rappresentante dell'Agenzia LAORE Sardegna;

f) un rappresentante dell'Agenzia AGRIS Sardegna;

g) un rappresentante del Dipartimento delle protezione delle piante della Facoltà di agraria di Sassari;

h) un rappresentante dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;

i) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;

j) un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico della Sardegna.

2. I membri della commissione sono nominati dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, durano in carica tre anni e la loro partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito; Dopo tre assenze consecutive ingiustificate il componente decade e l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale provvede alla sua sostituzione.

3. La commissione ha competenza consultiva e propositiva per la programmazione degli interventi e degli aiuti a favore del settore apistico; esprime il proprio parere sul prezzario regionale per l'apicoltura e sui relativi aggiornamenti periodici; esprime pareri e proposte sulle iniziative, indagini e studi relativi alle finalità della presente legge e allo sviluppo dell'apicoltura; propone temi di ricerca per il superamento delle problematiche sanitarie, tecnologiche e produttive, per lo sviluppo di nuovi prodotti e per il miglioramento dell'apicoltura.

4. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

5. La commissione delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 12

Riforestazione e rapporti con le istituzioni

1. Al fine di favorire l'integrazione energetico - ambientale e di valorizzare le caratteristiche paesaggistico-naturalistiche tipiche dell'Isola, la Regione individua la percentuale minima di piante con potenziale nettario da inserire nei piani regionali di riforestazione per il recupero del territorio.

2. L'elenco delle piante da utilizzare per le finalità di cui al comma 1 è individuato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, previa consultazione con le organizzazioni dei produttori del settore apistico e delle associazioni apistiche riconosciute.

Art. 13

Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, comporta l'applicazione nei confronti del trasgressore della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3 comporta l'applicazione nei confronti del trasgressore della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 500.

3. Qualora, in seguito all'accertamento effettuato ai sensi dell'articolo 7 comma 4, i servizi veterinari delle aziende ASL ravvisino la pericolosità dell'alveare abbandonato, il titolare dello stesso è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento da euro 50 a euro 300.

4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, comporta l'applicazione nei confronti del trasgressore della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

euro 500 a euro 2.000 per ettaro con tetto massimo di 100 ettari.

2. All'apicoltore che viola le disposizioni dell'articolo 896 bis del Codice civile (Distanze minime per gli apiari) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300 per apiario.

5. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'azienda ASL competente per territorio, che introita i relativi proventi.

Art.14 Abrogazioni

1. La legge regionale 17 dicembre 1985, n. 30 (Norme per l'incremento e la tutela dell'apicoltura), è abrogata.

Art. 15 Disposizioni finanziarie

1. Alle spese per l'attuazione della presente legge, valutate in euro 2.000.000 annui, di cui euro 1.000.000 per gli interventi di cui all'art. 4 ed euro 1.000.000 per gli interventi di cui all'art. 5 si fa fronte.....

Art. 16 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).